

COMUNE DI TUSCANIA

Regolamento per la concessione di benefici e contributi economici per il sostegno al disagio sociale.

Sommario

Articolo 1 – Principi
Articolo 2 - Finalità ed obiettivi
Articolo 3 - Valutazione situazione economica
Articolo 4 – Nucleo famigliare
Articolo 5 – Organizzazione del servizio
Articolo 6 - Beneficiari
Articolo 7 - Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti
Articolo 8 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente
Articolo 9 - Minimo vitale
Articolo 10 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali
Articolo 11 - Interventi di sostegno economico
Articolo 12 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità
Articolo 13 - Assistenza sociale ed educativa
Articolo 14 - Affido familiare
Articolo 15 - Interventi di aiuto personale
Articolo 16 - Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale
Articolo17 - Servizi semi-residenziali e residenziali
Articolo 18 - Idoneità, vigilanza e controllo sui servizi di ospitalità residenziali e semiresidenziali
Articolo 19 – Modalità di presentazione della richiesta di contributo
Articolo 20 - Cumulo
Articolo 21 – Procedure istruttoria
Articolo 22 – Controlli e verifiche
Articolo 23 – Revoca benefici
Articolo 24 – Uso dati personali
Articolo 25 – Norme di rinvio
Articolo 26 - Decorrenza

Articolo 27 - Pubblicità

Articolo 1 – Principi

- 1. Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Tuscania tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della Legge Regionale Lazio 38/96. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.
- Il Comune persegue, inoltre, la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale.
- 2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Tuscania si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:
- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell' individuo, come definito nella Legge nazionale 31.12.1996, n. 675;
- b) l' eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i) l' individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- I) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.
- 3. Il fondo disponibile, contenuto in apposito capitolo di bilancio, è destinato ai nuclei familiari residenti nel Comune di Tuscania ed erogato sulla base della relazione del Servizio Sociale.
- 4. La valutazione della situazione economica dei richiedenti è determinata in applicazione alle norme sancite dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 ed, eventuali, future modificazioni.

Articolo 2 - Finalità ed obiettivi

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- c) agire a sostegno della famiglia e dell' individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;
- d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

Articolo 3 - Valutazione situazione economica

Indicatore della situazione economica

- 1. La situazione economica del richiedente è valutata attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
- 2. L'indicatore della situazione economica equivalente è definito sulla base dei criteri unificati previsti dalla normativa richiamata all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 4 - Nucleo famigliare

Nucleo familiare di riferimento

1. Per nucleo familiare di riferimento si intende la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Articolo 5 – Organizzazione del servizio

1. La competenza della gestione è attribuita al Servizio sociale del Comune di Tuscania, attualmente conferito al Consorzio per la Tutela e la Salvaguardia alla Persona ed all'Ambiente.

Articolo 6 - Beneficiari

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Tuscania che versino nelle condizioni di disagio e rischio sociale e di emarginazione.

Possono presentare domanda di contributo i cittadini residenti nel Comune di Tuscania, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Comune;
- b) nuclei familiari con situazione economica, determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, non superiore ad €. 7.500,00;
- c) nuclei familiari di persone anziane sole o in coppia di età superiore ad anni 70, con situazione economica, determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, non superiore ad €. 10.000,00;
- d) nuclei familiari con persone disabili, riconosciute invalide, a norma della legge 30 marzo 1971, n. 116 e successive modificazioni, in misura superiore al 66% o con mutilati, invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª, con situazione economica, determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, non superiore ad €. 10.000,00. Ai fini del riconoscimento del diritto, dovrà essere presentata idonea documentazione.
- e) nuclei famigliari monoparentali con situazione economica, determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, non superiore ad €. 7.500,00;
- 2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune di Tuscania da almeno un anno, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
- 3. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Tuscania hanno comunque diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.
- 4. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti.

5. Le persone di passaggio in situazioni di bisogno assistenziale possono fruire di prestazioni quali : pasto e/o eventuale ospitalità per non più di tre notti. Nessuna prestazione è rinnovabile nel corso del medesimo anno solare.

E' cura del Servizio Sociale segnalare l'eventuale situazione di disagio della persona.

6. L'ammontare del contributo è determinato in rapporto alla composizione del nucleo familiare, alla situazione economica del nucleo, all'ammontare della spesa sostenuta ed alla disponibilità globale del fondo.

Articolo 7 - Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti

In base alla facoltà prevista dal D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce che per l'accesso agli interventi e ai servizi, di cui al presente Regolamento, oltre al nucleo familiare del richiedente vengono considerate anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile.

Nell'individuazione del diritto alle prestazioni si tiene pertanto conto non solo della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella del nucleo familiare di:

- a. figli;
- b. nipoti in linea retta;
- c. genitori;
- d. fratelli e sorelle.

Tali soggetti sono chiamati ad integrare l' I.S.E.E del nucleo familiare del richiedente, nell'ordine indicato ed in modo esclusivo.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all' obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Articolo 8 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente

1. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali, di persona, che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, l'utente sottoscrive l'impegno a far fronte a dette somme con i propri beni mobili ed immobili, tale impegno sottoscritto verrà registrato a norma di legge, ovvero, l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero.

Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Articolo 9 - Minimo vitale

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

- 2. Il Comune di Tuscania assume, quale soglia di accesso, riferita ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l' importo annuo corrispondente all'importo annuo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S., comprese le maggiorazioni sociali, riferito all'anno in corso.
- 3. Tale soglia può essere soggetta a revisione annua, con analogo riferimento I.N.P.S. deliberata in sede di Giunta Comunale.
- 4. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.
- 5. Per l' uso di cui al comma 2 è prevista la seguente variazione: in aumento : aggiungendo all' importo del minimo vitale una quota pari al 25 % del minimo stesso e ciò nei casi di nuclei familiari composti da anziani, senza parenti tenuti, ultra sessantacinquenni.
- 6. I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati e per progetti limitati nel tempo.

Articolo 10 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali

- 1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonché mediante servizi sostituitivi.
- 2. Gli interventi socio assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona, delle sue convinzioni personali.
- 3. Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.
- 4. Gli interventi consistono in:
- A) interventi di sostegno economico
- B) servizi domiciliari e di supporto
- C) prestazioni di assistenza socio-educativa
- D) interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale
- E) servizi semi-residenziali
- F) servizi residenziali

Articolo 11 - Interventi di sostegno economico

- 1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
- 2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere:

continuativo.

temporaneo

straordinario.

- 3. L'intervento di sostegno economico è valutato avendo come riferimento il minimo vitale.
- 4. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali.

- 5. L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forme alternative quali buoni pasto, buoni alimentari, ecc.
- A) Assistenza economica continuativa
- A 1.Possono fruire dell'assistenza economica continuativa i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- anziani ultrasessantacinquenni, soli od in coppia, persone con invalidità riconosciuta superiore al 74% se invalidi civili o con pensione di invalidità, persone in tutela .
- A 2. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti.
- A 3. Non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge.
- A 4. In questi casi il servizio sociale professionale verifica la presenza delle condizioni particolari ogni anno.
- A 5. Viene in ogni caso fissato in 300,00 Euro mensili il tetto massimo erogabile per i contributi continuativi. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale.
- B) Assistenza economica temporanea
- B 1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico nel primo anno successivo alla separazione/ vedovanza/ allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno.
- nuclei familiari un cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio.
- ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso.
- tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti.
- persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale.
- giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al servizio con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale.
- B 2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.
- B 3. L' intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 6 e un tetto massimo di 200,00 € mensili. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale.
- B 4. E' motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente.
- C) Assistenza economica straordinaria per specifiche esigenze
- C 1. Possono fruire dell'assistenza economica straordinaria i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche.
- C 2. L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum per un massimo di due volte l'anno, fino ad un tetto massimo di 500,00 € annui. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale.
- C 3. Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni

o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte.

- C 4. L'accoglimento delle richieste di cui al comma precedente è possibile soltanto in presenza delle seguenti condizioni:
- utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- necessità di prevenire l' insorgenza o l' aggravamento di situazioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione economica.
- C 5. L' esistenza delle condizioni di cui al comma 4 deve essere ampiamente motivata dall'Assistente Sociale competente.

Articolo 12 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità

- 1. Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
- 2. Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari.
- 3. L'assistenza domiciliare è rivolta:
- ad anziani soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- nuclei familiari con la presenza di bambini, di ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
- soggetti o nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.
- 4. Le prestazioni sono assicurate in forma diretta e in forma indiretta.
- 5. Le prestazioni sono definite all'interno di un piano individualizzato di intervento, elaborato, a livello dell'ambito distrettuale omogeneo, col concorso delle valutazioni espresse delle diverse professionalità, nell'ambito dei momenti organizzativi e con le procedure previste dalla normativa vigente.
- 6. Il funzionamento e le modalità per l'espletamento del servizio di Assistenza Domiciliare sono quelli stabiliti dal Distretto Sociale VT/2 ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci al fine di uniformare, nell'intero territorio distrettuale, il regolamento di accesso al servizio, ivi compreso l'utilizzo delle ditte accreditate per la fornitura del servizio nei vari comuni e le tariffe e quote di compartecipazione applicate dal Distretto stesso.

Articolo 13 - Assistenza sociale ed educativa

- 1. L' assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.
- 2. Per i bambini, i ragazzi e i giovani presenti nel territorio le iniziative e i servizi sono i seguenti:
- centri socio-educativi
- sostegno educativo
- centri di aggregazione e tempo libero
- attività estive
- 3. Per gli anziani e gli adulti con handicap il Comune, eventualmente in collaborazione con le associazioni di volontariato, le Coop. Sociali e le O.N.L.U.S., organizza:

- soggiorni estivi climatici
- attività di socializzazione
- 4. Il funzionamento e l'accesso ai sopracitati servizi sono disciplinati da appositi regolamenti.
- 5. Per i servizi che comportano una compartecipazione al costo da parte degli utenti, è previsto una riduzione o l'esonero su specifica e documentata relazione dell'assistente sociale.

Articolo 14 - Affido familiare

- 1. E' un servizio che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce, comunque, ai bambini e ai ragazzi, che si trovano momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole, l'accoglienza in una famiglia (L. 184/80 artt. 1,2,4,5,80). Svolge le funzioni previste dalla normativa regionale quali il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido, l'attività di consulenza e sostegno e la promozione sul territorio.
- 2. Al fine di potenziare e sviluppare l'istituto dell'affidamento familiare e quale supporto per l'attività dei servizi sociali territoriali, si fa riferimento al Centro Affidi dell'ASL VT/2.

Articolo 15 - Interventi di aiuto personale

- 1. Gli interventi di aiuto personale di cui all'art. 9, comma 2, della legge 104/92 sono diretti a soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno, in concorso con l'intervento e/o le prestazioni dell'Azienda U.S.L.
- 2. Gli interventi sono finalizzati a permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita e nel superamento di stati di isolamento e emarginazione.
- 3. Gli interventi sono definiti dal Servizio Sociale all'interno di un piano individualizzato di intervento elaborato, eventualmente, dal concorso delle valutazioni di diverse professionalità.

Articolo 16 - Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale

- 1. Tali interventi sono rivolti a cittadini con ridotte capacità psico-fisiche e non in grado di sostenere una normale attività lavorativa.
- 2. Al fine di facilitare e sostenere il percorso di integrazione sociale di detti cittadini sono attivate apposite convenzioni tra gli enti pubblici, privati e del terzo settore.
- 3. Qualora si attivino inserimenti lavorativi per i cittadini di cui al comma 1 il Comune di Tuscania, eventualmente con l'Amministrazione provinciale e il Distretto Sociale VT/2, programma azioni al fine di favorire percorsi di accompagnamento nel mondo del lavoro.

Articolo 17 - Servizi semi-residenziali e residenziali

- 1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.
- 2. I presidi residenziali rivolti ai bambini, ai ragazzi e ai giovani sono:
- centro di pronta accoglienza
- casa per la gestante e per la madre con figlio
- casa di accoglienza per l'infanzia
- comunità a dimensione familiare
- casa famiglia
- gruppo appartamento

- 3. I presidi residenziali rivolti agli adulti con handicap e agli anziani sono:
- residenze sociali assistite/ comunità alloggio/casa famiglia
- comunità alloggio protette
- centri residenziali
- residenze sanitarie assistenziali
- 4. I servizi semiresidenziali comprendono attività assistenziali diretti a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana.

Tali servizi, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di socializzazione, di promozione culturale e di cura della persona.

- 5. I presidi semiresidenziali rivolti ai bambini, ai ragazzi e ai giovani sono:
- centro diurno
- centri di aggregazione
- 6. I presidi semiresidenziali rivolti agli adulti con handicap e agli anziani sono:
- centri diurni
- centri di aggregazione
- 7. Il funzionamento, le modalità e le procedure per l'accesso degli utenti sono disciplinati da appositi regolamenti.
- 8. Per le forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente e di coloro che sono tenuti agli alimenti si applica quanto definito agli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Articolo 18 - Idoneità, vigilanza e controllo sui servizi di ospitalità residenziali e semiresidenziali

1. I Servizi di ospitalità residenziali e semiresidenziali, pubblici e privati, per anziani, per disabili e per minori sono soggetti alla preventiva autorizzazione al funzionamento e a vigilanza da parte del Comune, sulla base delle vigenti norme statali e regionali, nonchè degli appositi regolamenti, ai quali si rimanda.

E' compito del Servizio Sociale del comune esprimere i pareri tecnici in ordine alle richieste di autorizzazione al funzionamento e a svolgere attività sistematica e periodica di vigilanza e controllo.

Articolo 19 - Modalità di presentazione della richiesta di contributo

Richiesta di contributo

- 1. La domanda di contributo è presentata dall'utente interessato, ovvero, in caso di impedimento, da altro componente il suo nucleo familiare.
- 2. La domanda di contributo è presentata anche da terza persona, non facente parte del nucleo familiare, nel caso di incapace o tutelato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 3. Le richieste di contributo, compilate su apposito modulo disponibile presso il servizio sociale, devono essere consegnate al personale stesso del servizio.

Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) documentazione attestante le spese sostenute o da sostenere per le quali si richiede il contributo;
- b) certificato I.S.E.E. regolarmente rilasciato da Ente abilitato e riferito all'ultimo periodo reddituale utile;
 - c) eventuale documentazione medica attestante le patologie dichiarate.
 - d) ogni altra documentazione utile.

Articolo 20 - Cumulo

1. I beneficiari, e i loro familiari, di contributi ottenuti da altri enti per le stesse motivazioni sono esclusi.

Lo stesso nucleo famigliare non può percepire due volte nello stesso anno il contributo, salvo i casi previsti dal presente regolamento.

La giunta può autorizzare una deroga per situazioni particolarmente gravi ed urgenti relazionate dal Servizio Sociale.

Articolo 21 - Procedure istruttoria

- 1. Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande di contributo, il servizio competente dovrà comunicare ai richiedenti l'avvenuto accoglimento, ovvero la richiesta di integrazioni, ovvero il diniego.
- 2. Entro i successivi trenta giorni, il servizio competente provvederà alla valutazione delle domande ammesse e provvederà alla quantificazione dell'eventuale contributo sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.

Articolo 22 - Controlli e verifiche

- 1.Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, il Responsabile del servizio dovrà espletare tutte le funzioni di controllo, anche a campione, che interessino annualmente almeno il 5% dei beneficiari delle prestazioni agevolate di cui al presente regolamento.
- 2. Per l'effettuazione di tali controlli, il Responsabile del servizio potrà:
 - richiedere la documentazione necessaria ai richiedenti il beneficio;
 - > avvalersi delle informazioni acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;
 - > stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze.

Articolo 23 - Revoca benefici

- 1. Nel caso di dichiarazioni false, il responsabile del servizio procede con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e dispone la revoca dei benefici concessi. Questo consegue anche la restituzione di quanto il dichiarante ha ricevuto.
- 2. Il responsabile, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebito, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero.

Articolo 24 - Uso dati personali

1. I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

Devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso al contributo, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998, e successive modificazioni, e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successiva modificazioni;

Sono raccolti dal Comune ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fini di erogare l'eventuale prestazione sociale e/o il contributo richiesto;

Possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza ed alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;

Sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;

2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge; (D. Lgs. 196/2003);

Il Comune, nella persona del Responsabile del Servizio, al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, è il titolare del trattamento dei dati stessi.

Articolo 25 - Norme di rinvio

- 1. Per quanto non specificato nel presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento comunale ed alla normativa regionale e nazionale vigente in materia di provvidenze e benefici economici.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

Articolo 26 - Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuto esecutivo ad ogni effetto l'atto deliberativo della sua adozione.

Articolo 27 - Pubblicità

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è
a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando
richiesta.